



Decisione/0114/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0165/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. Ancona Lumignacco (953822) contro la società A.S.D. Rive D'Arcano Flaibano (952887) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ruffo Alessandro (2072651), la seguente

DECISIONE

In data 17.11.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. Ancona Lumignacco ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Rive D'Arcano Flaibano, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Alessandro Ruffo.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato nella stagione 2023/2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2015/2016 e 2017/2017. Il premio è stato quantificato in euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 21 settembre 2025.

All'udienza fissata il giorno 10 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Rive D'Arcano Flaibano alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Alessandro Ruffo nella misura di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), in favore della società A.S.D. Ancona Lumignacco.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

IL RELATORE
Enrico Vitali

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 10 dicembre 2025.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai